CARTA DELLA SCUOLA

(Riunione del Gran Consiglio del Fascismo, del 15 febbraio 1939-XVII)

Principi, fini e metodi della Scuola Fascista

I Dichiarazione

Nell'unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato Fascista, la Scuola, fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla Corporazione, al Partito, forma la coscienza umana e politica delle nuove generazioni.

La Scuola fascista, per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d'una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi.

II Dichiarazione

Nell'ordine fascista, età scolastica e età politica coincidono. Scuola, G.I.L. e G.U.F. formano, insieme, uno strumento unitario di educazione fascista. L'obbligo di frequentarli costituisce il servizio scolastico, che impegna i cittadini dalla prima età ai 21 anni. Tale servizio consiste nella frequenza, dal 4° al 14° anno, della Scuola e della G. I. L. e continua in questa fino ai 21 anni anche per chi non seguita gli studi. Gli studenti universitari devono far parte dei G. U. F. Un libretto personale, da collegarsi opportunamente al libretto di lavoro, attesta il compiuto servizio scolastico, anche ai fini della valutazione individuale negli impieghi e nel lavoro.

III Dichiarazione

Lo studio, ordinato secondo le effettive possibilità intellettuali e fisiche dei giovani, mira alla loro formazione morale e culturale, e, in armonia con le finalità educative della G. I. L., alla loro preparazione politica e guerriera. L'accesso agli studi e il loro proseguimento sono regolati esclusivamente dal criterio delle capacità e attitudini dimostrate. I collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci, ma non abbienti.

IV Dichiarazione

L'educazione fisica, attuata nella Scuola dalla G. I. L., asseconda e favorisce, procedendo per gradi, le leggi della crescenza e del consolidamento fisico in uno col progresso psichico. La tecnica degli esercizi tende ad ottenere armonia di sviluppo, validità d'addestramento, elevazione morale, fiducia in sè, alto senso della disciplina e del dovere.

Nell'ordine universitario i G. U. F. provvedono all'addestramento sportivo e militare dei giovani.

V Dichiarazione

Il lavoro, che sotto tutte le sue forme intellettuali, tecniche e manuali, è tutelato dallo Stato come un dovere sociale, si associa allo studio e all'addestramento sportivo nella formazione del carattere e dell'intelligenza.

Dalla Scuola elementare alle altre di ogni ordine e grado, il lavoro ha la sua parte nei programmi. Speciali turni di lavoro, regolati e diretti dalle Autorità scolastiche, nelle botteghe, nelle officine, nei campi, sul mare, educano la coscienza sociale e produttiva propria dell'ordine corporativo.

VI Dichiarazione

Studio, esercizio fisico e lavoro forniscono alla Scuola i mezzi per saggiare le attitudini. Indirizzo culturale e orientamento professionale costituiscono suoi cómpiti preminenti al fine di provvedere, secondo ragione e necessità, alla preparazione degli uomini capaci di affrontare i problemi concreti della ricerca scientifica e della produzione.

Il principio della selezione opera di continuo nella Scuola, a salvaguardia della sua funzione e della particolarità dei suoi istituti.

VII Dichiarazione

Scuola e famiglia, naturalmente solidali, collaborano, in intimo e continuo rapporto, ai fini dell'educazione e dell'orientamento degli alunni. Genitori e parenti partecipano alla vita della Scuola e vi apprendono quella comunione di intenti e di metodi che sorregge le forze dell'infanzia e dell'adolescenza sulle vie della religione dei padri e dei destini d'Italia.

Ordinamento della Scuola Fascista

VIII Dichiarazione

La Scuola italiana si distingue nei seguenti ordini:

a) elementare, *così composto: 1) Scuola materna (biennale); 2) Scuola elementare (triennale); 3) Scuola del lavoro (biennale); 4) Scuola artigiana (triennale).*

b) medio, *così distinto: 1) Scuola media (triennale); 2) Scuola professionale (triennale); 3) Scuola tecnica (biennale).*

c) superiore, *così distinto: 1) liceo classico (quinquennale); 2) liceo scientifico (quinquennale); 3) istituto magistrale (quinquennale); 4) istituto tecnico commerciale (quinquennale); 5) istituto per periti agrari, periti industriali, per geometri e per nautici (quadriennale).*

d) universitario, *così distinto: 1) facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio; 2) facoltà di lettere e filosofia, di magistero; 3) facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria; 4) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 5) facoltà di farmacia; 6) facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria, di chimica industriale; 7) facoltà di architettura; 8) facoltà di agraria; 9) Scuole dirette a fini speciali.*

I corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici hanno durata da 4 a 6 anni; eccezionalmente taluni corsi di studio possono avere durata inferiore.

Presso le Facoltà possono inoltre essere istituiti, per i laureati, corsi e scuole di perfezionamento e corsi e scuole di specializzazione.

Costituiscono ordini speciali di studi e di addestramento:

a) gli Istituti d'istruzione d'arte, *così distinti: 1) corso d'avviamento all'arte (triennale); 2) scuola d'arte (quinquennale); 3) istituto d'arte, della durata di 8 anni; 4) corso di magistero per il disegno e per l'arte applicata (biennale); 5) Liceo artistico (quinquennale); 6) Accademia d'arte (quadriennale); 7) Conservatorio di musica, da 6 a 10 anni; 8) Accademia d'arte drammatica (triennale).*

b) gli Istituti per l'educazione e la preparazione della donna, *così distinti; 1) Istituto femminile (triennale); 2) Magistero femminile (biennale).*

c) i corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori.

L'Ordine Elementare

IX Dichiarazione

La Scuola materna disciplina e educa le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere, dal 4° al 6° anno.

La Scuola elementare, dal 6° al 9° anno, si distingue, nei programmi, negli ordinamenti, nei metodi, in urbana e rurale; e dà una prima concreta formazione del carattere.

La Scuola del lavoro, dal 9° all'11° anno, suscita, con esercitazioni pratiche organicamente inserite nei programmi di studio, il gusto, l'interesse e la coscienza del lavoro manuale

X Dichiarazione

La Scuola artigiana educa, dall'11° al 14° anno, alle tradizioni di lavoro della famiglia italiana, di cui costituisce un più ampio cerchio. Distinta in tipi, secondo le caratteristiche dell'economia locale, continua i corsi elementari. I programmi, pur dando il dovuto posto alla cultura generale, ne sono fondati sugli insegnamenti attinenti al lavoro, che vi assume, oltrepassando la fase didattica, forma e metodo di lavoro produttivo. Tranne che per le materie tecnologiche e il lavoro, gli insegnanti sono scelti fra i maestri elementari, con appositi concorsi.

L'Ordine Medio

XI Dichiarazione

La Scuola media, comune a quanti intendono proseguire gli studi dell'ordine superiore, pone nei giovinetti, dall'11° al 14° anno, i primi fondamenti della cultura umanistica, secondo un rigoroso principio di selezione. La sua durata è di tre anni. Nei suoi programmi, ispirati a modernità di criteri didattici, l'insegnamento del latino è fattore di formazione morale e mentale. Il lavoro vi assume forma e metodo di lavoro produttivo.

XII Dichiarazione

La Scuola professionale si rivolge ai giovinetti, dall'11° al 14° anno, che intendono prepararsi alle esigenze di lavoro proprie dei grandi centri. Strutture e programmi ne sono impostati su di un piano didattico corrispondente ai suoi fini pratici. Il lavoro, scientificamente organizzato, vi ha parte preponderante.

XIII Dichiarazione

La Scuola tecnica, biennale, integra la Scuola professionale, preparando specificamente agli impieghi minori e al lavoro specializzato delle grandi aziende industriali, commerciali, agrarie.

L'Ordine Superiore

XIV Dichiarazione

Il Liceo classico, quinquennale, integrando l'insegnamento delle lingue e letterature antiche con quello delle lingue e letterature moderne, perpetua e ravviva l'alta tradizione umanistica dei nostri studi. Promuove nei giovani attitudine alla meditazione, rigore critico, preparazione metodologica, coscienza delle tradizioni e della modernità, conoscenza diretta e pratica del lavoro. Gli insegnamenti scientifici vi hanno una parte adeguata alle finalità che gli sono proprie.

XV Dichiarazione

Il Liceo scientifico quinquennale, associa tradizioni classiche e valori di vita attuale nella formazione di un umanesimo moderno. Gli insegnamenti scientifici, condotti con rigoroso ordine metodologico, vi son diretti a educare le attitudini alla ricerca scientifica e tecnica; e, con il lavoro, alle pratiche applicazioni. Gli insegnamenti letterari vi hanno svolgimento e metodo appropriati al suo fine specifico.

XVI Dichiarazione

L'Istituto magistrale, della durata di cinque anni, prepara all'educazione del fanciullo. Il suo carattere è umanistico e professionale, insieme, sì da fornire al maestro non una visione tecnica e naturalistica del fanciullo, ma la consapevolezza della sua viva sostanza spirituale, che lo ispiri e guidi nelle iniziative didattiche. Un anno di pratica nelle Scuole, dopo quattro anni di corso, contribuisce con le prime esperienze didattiche e con il lavoro a definire il carattere del maestro, e a fornirgli gli elementi per la costituzione di un metodo d'insegnamento.

XVII Dichiarazione

L'Istituto tecnico commerciale, della durata di cinque anni, cura la preparazione dei giovani agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private. La preparazione culturale, con appropriati ordinamenti e programmi, vi si unisce allo studio delle scienze e delle tecniche commerciali, giuridiche, economiche, e alla pratica del lavoro.

XVIII Dichiarazione

Gli Istituti professionali, della durata di quattro anni, distinti in quattro tipi: per periti agrari, per periti industriali, per geometri e per nautici, curano la preparazione dei giovani all'esercizio pratico delle corrispondenti professioni. Basati sulla tecnica del lavoro e della produzione e delle sue applicazioni, i programmi consentono autonomie didattiche, in modo che ogni Istituto si ordini secondo i propri fini e i caratteri economici della zona, in cui opera.

L'Ordine Universitario.

XIX Dichiarazione

L'Università ha per fine di promuovere in un ordine di alta responsabilità politica e morale il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

I Corsi e le Scuole di perfezionamento hanno caratteri e fini prettamente scientifici; i Corsi e le Scuole di specializzazione hanno finalità prevalentemente pratiche, in rapporto a determinati rami di attività professionali.

Addestramento sportivo-militare e pratica del lavoro concorrono alla formazione spirituale dei giovani.

L'Ordine dell'Istruzione Artistica

XX Dichiarazione

Gli Istituti d'arte figurativa fondono intimamente nel loro ordinamento e nei loro programmi le tecniche delle arti applicate ai principi dell'arte pura. Il Corso d'avviamento all'arte, triennale, prepara al primo, elementare lavoro d'arte; la Scuola d'arte, quinquennale, prepara alle tecniche dell'artigianato artistico; l'Istituto d'arte, della durata di otto anni, forma i maestri d'arte; il Corso di magistero per il disegno e l'arte applicata, biennale, abilita all'insegnamento delle rispettive discipline; il Liceo artistico, quinquennale, prepara agli studi universitari di architettura e al magistero del disegno; l'Accademia di belle arti, quadriennale, intende alla formazione tecnica e spirituale dei giovani, che hanno attitudine alle arti della pittura e della scultura.

Il Conservatorio di musica ha per fine l'educazione e l'istruzione musicale della gioventù e la preparazione d'insegnanti di discipline musicali. Istituti speciali hanno per fine l'addestramento in particolari discipline relative o connesse all'istruzione musicale.

L'Accademia d'arte drammatica ha per fine la formazione di attori e registi per il teatro nazionale.

L'Ordine delle Scuole Femminili

XXI Dichiarazione

La destinazione e la missione sociale della donna, distinte nella vita fascista, hanno a loro fondamento differenti e speciali istituti di istruzione.

La trasformazione delle Scuole promiscue si attua a mano a mano che nell'ordine corporativo si definisce il nuovo indirizzo del lavoro femminile.

L'ordine femminile si compone di un Istituto femminile, triennale, che accoglie le

giovinette dalla Scuola media, e di un Magistero cui possono accedere le alunne licenziate dall'Istituto femminile. Tali istituti preparano spiritualmente al governo della casa, e all'insegnamento nelle Scuole materne.

I Corsi per lavoratori

XXII Dichiarazione

I Corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori hanno lo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva delle maestranze, in relazione ai bisogni dell'economia nazionale, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione. Le Associazioni professionali, per le quali l'istruzione specifica dei loro rappresentati è uno dei principali doveri, vi provvedono direttamente o a mezzo di appositi Enti, sotto l'alta vigilanza dei Ministeri dell'Educazione nazionale e delle Corporazioni.

Corsi per lavoratori possono essere istituiti anche dal P. N. F. e organizzazioni dipendenti, dal Commissariato per le fabbricazioni di guerra, dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dalle Aziende.

Gli Insegnanti

Dichiarazione XXIII

La preparazione degli insegnanti è oggetto di cure e provvidenze particolari. Vocazione, dottrina e chiarezza, onde il sapere si forma e tramanda, si consolidano e si affinano in centri didattici sperimentali, in laboratori e musei scolastici, in istituti di metodo annessi alle principali Università, in corsi di tirocinio nell'esercizio dell'assistentato.

I concorsi a cattedre d'insegnamento si distinguono secondo i tipi di Scuola, le discipline, le sedi. Il loro ritmo e svolgimento assicura all'insegnamento specifica preparazione e continuità.

Gli Esami

XXIV Dichiarazione

In ciascun ordine di Scuole gli alunni che ottengono la sufficienza sono promossi alla classe superiore. La sufficienza è costituita dal giudizio complessivo dato per ciascuna materia dagli insegnanti della classe alla fine delle lezioni.

Alla fine di ogni corso di studi degli ordini elementari, medio, superiore, artistico e femminile, gli alunni debbono sostenere un esame di licenza.

L'esame di licenza dall'ordine superiore è un esame di Stato, davanti ad una Commissione composta degli stessi insegnanti della Scuola, con l'intervento di due delegati del Ministro.

Le Scuole non regie, che abbiano ottenuto l'associazione all'Ente Nazionale per l'istruzione media e superiore e quelle altre ai cui studi siano riconosciuti effetti legali, possono essere dichiarate sedi di esame di Stato.

A tutti gli esami possono partecipare alunni esterni, tranne che in quegli ordini di studi per cui è indispensabile la frequenza della Scuola pubblica.

Gli esami di licenza e di ammissione si svolgono in due sessioni. Coloro che non siano licenziati od ammessi nella sessione estiva e gli alunni interni che non siano promossi senza esami, sostengono nella sessione autunnale l'esame di riparazione nelle materie in cui siano stati riprovati.

Tutti gli esami sono sempre integrati dalla prova di lavoro.

Nell'ordine universitario gli esami di profitto e quelli di laurea o diploma sono regolati da particolari disposizioni in rapporto al carattere dell'insegnamento.

XXV Dichiarazione

Dalla Scuola materna si passa alla Scuola elementare e, successivamente alla Scuola del lavoro. Questa dà accesso alla Scuola artigiana per coloro che non intendono proseguire gli studi nell'ordine medio; alla Scuola professionale e da questa alla Scuola tecnica per chi non voglia continuare gli studi nell'ordine superiore, e, infine, con esame di ammissione, alla Scuola media. Da questa si accede, con un esame di ammissione, a tutte le Scuole dell'ordine superiore.

I licenziati dalle Scuole quinquennali dell'ordine superiore possono accedere:

i licenziati dal Liceo classico: alle Facoltà di lettere e filosofia, di giurisprudenza, di scienze politiche, senza esame; e a tutte le altre Facoltà, tranne quella di magistero, da cui sono esclusi, con esame integrativo;

i licenziati dal Liceo scientifico: alle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, con esame integrativo; a tutte le altre Facoltà – tranne quelle di lettere e filosofia e di magistero, da cui sono esclusi – senza esami;

i licenziati dall'Istituto magistrale: alla Facoltà di magistero, previo esame di concorso, ed inoltre alla Facoltà di economia e commercio per la laurea in lingue e letterature straniere, senza esami;

i licenziati dall'Istituto tecnico commerciale: alle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali, senza esami; alla Facoltà di scienze politiche, con esame integrativo.

I licenziati dagli Istituti professionali quadriennali, dopo un quinquennio dal conseguimento della licenza dalla Scuola media e con esame di integrazione, possono accedere:

i periti agrari: alla Facoltà di agraria e inoltre alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per le lauree in scienze naturali e scienze biologiche;

i geometri: alla Facoltà di ingegneria, per le lauree in ingegneria civile e in ingegneria mineraria, e alla Facoltà di scienze, per la laurea in matematica;

i periti industriali: alle Facoltà di ingegneria, per le lauree in ingegneria industriale, in ingegneria mineraria, in ingegneria chimica; alla Facoltà di chimica industriale, nonchè alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per la laurea in chimica;

i nautici: alla Facoltà di ingegneria, per la laurea in ingegneria navale.

Nell'ordine dell'istruzione artistica si accede, con la licenza della Scuola del lavoro, al Corso di avviamento all'arte, alla Scuola d'arte, all'Istituto d'arte, al Conservatorio di musica; con la licenza della Scuola media al Liceo artistico, previo esame d'ammissione. Dall'Istituto d'arte si accede al Corso di magistero per l'arte applicata e, con esame integrativo all'Accademia di belle arti; dal Liceo artistico si accede al Corso di magistero per il disegno e alla Facoltà di architettura.

Dal Corso di avviamento all'arte si può passare alla Scuola d'arte e da questa all'Istituto d'arte, con esami di integrazione.

Nell'ordine delle Scuole femminili si accede senza esami dalla Scuola media all'Istituto femminile e, da questo, al Magistero femminile.

L'Ente Nazionale per l'Istruzione Media e Superiore

XXVI Dichiarazione

L'Ente Nazionale per l'istruzione media e superiore, organo di propulsione, coordinamento e controllo di tutta la Scuola non regia di questi due ordini, stimola le iniziative private, nonchè quelle dei comuni, delle provincie, e di altri Enti, promuove la creazione di Scuole che corrispondano a particolari esigenze economiche e culturali, infrenino la emigrazione degli studenti verso le città, impegnino in una salutare emulazione con la Scuola statale Enti e privati.

I Libri di Testo

XXVII Dichiarazione

Lo Stato provvede di propri testi tutte le Scuole dell'ordine elementare. I libri di testo dell'ordine medio e superiore, che costituiscono l'espressione diretta e concreta dei programmi di studio, non possono essere stampati senza la preventiva approvazione, sul manoscritto o sulle bozze, del Ministero dell'Educazione nazionale.

L'Anno Scolastico

XXVIII Dichiarazione

L'anno scolastico e l'anno accademico sono costituiti da periodi di lezioni alternati con periodi di vacanze. Durante i periodi di vacanze sono indetti i turni di lavoro.

Gli orari scolastici non possono superare in ogni Scuola le 24 ore settimanali, tranne che nell'ordine universitario e nell'ordine artistico, dove sono regolati in rapporto alle esigenze particolari degli studi.

Assistenza Scolastica

XXIX Dichiarazione

Le opere di assistenza scolastica coronano su di un piano di solidarietà politica e sociale l'intima collaborazione tra il Partito e la Scuola.

Relazione al Duce del Fascismo sulla "Carta della Scuola"

L'idea d'una « Carta della Scuola » mi fu, da Voi, Duce, indicata come la più acconcia a darci un agile strumento di riforma dei nostri ordinamenti scolastici, e soprattutto, dei loro principi, fini e metodi. Una legge, infatti, non avrebbe corrisposto allo scopo, che non è tanto quello di riformare l'una o l'altra struttura scolastica (per esempio, il più corrente nelle comuni discussioni intorno ai nostri studi medii, la struttura attualmente tripartita della Scuola media inferiore da ridursi a unità), quanto quello di mettere la Scuola italiana, tutta la Scuola, dalla pre-elementare o materna, all'universitaria, su di un altro piano. Sul piano, cioè, del Fascismo, della sua dottrina, dell'assetto politico-costituzionale, che, insieme a nuovi ordinamenti sociali ed economici, ne è stato promosso.

Una legge sola per abbracciare tutta la materia avrebbe, di necessità, perduto di efficacia nella determinazione di particolari tipi di Scuola, mentre non avrebbe consentito una descrizione generale di tutto il sistema, che è pur indispensabile per tracciare alla Scuola italiana un nuovo indirizzo.

Per una riforma nel sistema, di questo o quel congegno, una legge può bastare; per una riforma del sistema ci vuole una dichiarazione di principii, ognuno dei quali è premessa a disposizioni di legge. Ci vuole, dunque, una « Carta », nel senso moderno e vivo, concreto e operante, che tale parola, sciupata dal « cartismo » liberale e internazionalistico, ha assunto nel nostro Regime con la « Carta del Lavoro ». Ben ci appare, oggi, la « Carta del Lavoro », fino a farci stupire che per tanto tempo si sia potuto ragionare pro o contro la sua efficacia giuridica, matrice di legge, tante e tali, appunto, sono le leggi, che ne han tradotto in pratica le dichiarazioni di principio. Nello stesso modo una « Carta della Scuola », che contenga in sè tutti i principii necessari a una rinnovazione rivoluzionaria della Scuola secondo la nostra dottrina, ci appare matrice di future leggi, che, studiate per ogni tipo di Scuola e per ogni aspetto dei problemi, che alle varie Scuole fan capo, acquisteranno, in confronto di una legge generale, vigor di concretezza e di precisione.

Nella relazione, che ebbi a presentarVi il 19 gennaio e che riebbi con la Vostra approvazione di massima il 25 successivo, sono esposte le ragioni del piano di riforma. Non debbo, quindi, riesporle. In questo scritto non voglio, se non dar conto del modo, con il quale ho proceduto alla redazione della « Carta » avvertendo, anzitutto, che questa, rivolta a darci una rappresentazione totale della Scuola, ne descrive anche quelle parti non toccate specificamente dalla riforma. Questa investe, ho detto, tutta la Scuola. Anche dove non ci siano strutture e congegni da rivedere o da rifare subito deve circolare il suo spirito nuovo. Come la « Carta del Lavoro », a suo tempo, riassunse e riespresse, accanto a affermazioni di principio nuovissime, principii già codificati da leggi precedenti (nella fattispecie, le leggi sindacali del 1926), così la « Carta della Scuola » riassume e riesprime principii contenuti in leggi e provvedimenti già in vigore, accanto a principii profondamente innovatori.

Nè il richiamo frequente alla « Carta del Lavoro » è occasionale o formale. Uno è lo spirito, con cui il Regime procede, dal lavoro alla Scuola. Perciò, questa, nella I Dichiarazione, si inquadra nella definizione dello Stato, dettata dalla I Dichiarazione della « Carta del Lavoro »; e vi s'inquadra dando subito il senso della sua « socialità » e

della sua « politicità », proclamando la sua volontà di valersi del lavoro per inserire la sua attività di cultura nella concreta attività produttiva del popolo, inteso nella sua più alta e vasta accezione. Questo del « lavoro » è uno dei principii essenziali della riforma, che la Dichiarazione V, riproducendo testualmente la definizione contenuta nella II Dichiarazione della « Carta del Lavoro », ribadisce, estendendolo a tutti gli ordini e tipi di Scuola: novità capace di per sè di rivoluzionare una Scuola, che intenda alla formazione di un nuovo carattere e di una nuova intelligenza.

La II Dichiarazione enuncia il nuovo principio dell' « obbligo » scolastico, concepito come « servizio », alla cui osservanza presiedono insieme, in stretta unità d'azione educativa, Scuola e G. I. L. La frequenza di questa, fino ad oggi, almeno formalmente, volontaria, diviene un servizio a cui il cittadino è tenuto per integrare o seguitare sul terreno politico e ginnico-militare la sua educazione. L'istituzione del « Libretto Scolastico » personale sancisce e comprova il prestato servizio nella Scuola, nella G. I. L., nei G. U. F.; e, collegandosi al « Libretto del Lavoro », serve a documentare, anche ai fini delle assunzioni al lavoro e negli impieghi, il curricolo civile dell'Italiano del tempo di Mussolini.

La III dichiarazione definisce lo studio come formazione di maturità e di carattere, come formazione dell'uomo politico e guerriero del Fascismo; ne pone il fondamento nella effettiva capacità e nelle reali attitudini; ne apre a tutti la possibile continuazione, indipendentemente dalla condizione economica. Nell'ordine corporativo, la possibilità di studiare non si compra, si merita. Non ci sono gli studenti per censo; ci devono essere solo quelli per capacità. Quella « uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori » affermata dalla VI Dichiarazione della « Carta del Lavoro », trova nella Scuola un'altra estensione. È il comando mussoliniano « Andare verso il popolo », che si attua nell'ordine degli studi.

La IV Dichiarazione accoglie la definizione, che dell'educazione fisica dànno i programmi tracciati dal Comando Generale della G. I. L., cui compete di impartirla nella Scuola.

Della V Dichiarazione, attinente al lavoro, ho già detto dianzi. Studio, esercizio fisico e lavoro, singolarmente definiti, confluiscono nella VI Dichiarazione a stabilire quel principio di selezione che inserisce al concetto stesso d'una Scuola preparatrice di uomini, capaci di assolvere ai loro obblighi verso lo Stato e la Società nazionale.

La VII Dichiarazione richiama la famiglia alla collaborazione con la Scuola. La formazione, in genere, l'orientamento, in specie, dei giovani esigono una stretta solidarietà tra Scuola e famiglia. Con questa Dichiarazione si chiude il Capitolo I della « Carta », che si intitola ai « principii, fini e metodi della Scuola fascista ».

Il Capitolo II descrive, in una Dichiarazione, l'VIII, l' « Ordinamento della Scuola fascista ». A tal fine distingue gli ordini di Scuole e, in ogni ordine le singole Scuole, dandone una nomenclatura aggiornata e esatta; e indicandone la durata. L'avere così formato un quadro compiuto della Scuola fascista, traducibile anche in tavole grafiche di comune comprensione, concorrerà molto alla formazione di una coscienza scolastica, oggi respinta dalla difficoltà di penetrare nella congerie delle leggi, dei decreti e dei testi cosiddetti unici.

Seguono i sette Capitoli dedicati, ognuno, a un ordine di Scuole. Le Dichiarazioni IX e X, dedicate all' « Ordine elementare », definiscono la funzione e il carattere della Scuola materna, della Scuola elementare, della Scuola del lavoro, della Scuola artigiana. È da avvertire, che in queste due ultime Scuole si ha un primo tratto della riforma strutturale e programmatica della Scuola. Infatti le ultime due classi dell'attuale Scuola elementare,

essendo chiamate a introdurre il concetto e la pratica, soprattutto la pratica, del lavoro in tutti gli ordini di studi, ne assumono la denominazione: « Scuola del lavoro ». Nella X Dichiarazione, la Scuola artigiana riporta, con una denominazione più appropriata, l'attuale Scuola di avviamento al lavoro, sviata, mi si consenta il bisticcio, tra le Scuole medie, sul piano dell'istruzione elementare, completando in tal modo gli studi di schietto carattere popolare, formativi d'una coscienza dei mestieri.

Le Dichiarazioni XI, XII e XIII costituiscono il Capitolo dell' « Ordine medio ». E precisamente: la XI definisce funzione e carattere della Scuola media, in cui si unificano le attuali tre Scuole medie, Ginnasio, Istituto tecnico, Istituto magistrale inferiore, attuando uno degli aspetti della riforma di più vasta portata educativa, morale e sociale; la XII descrive il cómpito della Scuola professionale, che con la Scuola tecnica, descritta nella XIII, costituisce un indirizzo di studi medi, adatto a chi non intenda proseguire nell'ordine superiore per prepararsi al lavoro più complesso dei grandi centri. Anche qui la riforma si manifesta con tipi nuovi di Scuole.

Le cinque Dichiarazioni del Capitolo dell' « Ordine superiore » ne raffigurano i singoli Istituti: il Liceo classico (XIV), il Liceo scientifico (XV), l'Istituto magistrale (XVI), l'Istituto tecnico commerciale (XVII), gli Istituti professionali (XVIII), ognuno fortemente differenziato dagli altri, perchè la formazione d'una Scuola media unica inferiore, base comune all'istruzione superiore, esige, appunto, che questa si specifichi nei suoi tipi di scuola e nei fini a ognun d'essi propri. Per altro verso, come vedremo, e precisamente nella determinazione degli accessi all'ordine universitario, queste Scuole si atteggiano in modo nuovo. Ma, intanto, a conferire loro una funzione diversa dall'attuale vale proprio il principio della differenziazione, che ha la sua radice prima nel carattere selettivo di tutta la Scuola, di cui ho più sopra parlato.

Una sola Dichiarazione, la XIX, è dedicata all' « Ordine Universitario ». Vi si riprende la definizione, che dell'istruzione universitaria dà, derivandola dall'antica Legge Casati, il Testo Unico delle Leggi di questo ordine di studi. Ma la si integra con un'affermazione del carattere pur sempre formativo sul piano politico e morale dell'insegnamento universitario. Che prepara, sì, alle scienze, ma non astrattamente, sibbene nella concreta realtà dello Stato fascista. Anche qui addestramento fisico e pratica del lavoro concorrono alla preparazione dei giovani.

Il Capitolo dell' « Ordine dell'istruzione artistica » con una sola Dichiarazione, la XX, definisce la funzione delle Scuole d'arte, dove la riforma, con una diversa disciplina dei passaggi da una Scuola all'altra e con diversi programmi, agirà nel profondo, riportando a dare una preparazione tecnica e pratica del « mestiere », che è alla base di ogni arte.

La Dichiarazione XXI, che costituisce il Capitolo dell' « Ordine delle Scuole femminili », traccia un importante indirizzo di riforma, preludendo a un orientamento autonomo di studi per la donna, secondo le rinnovate esigenze sociali, che si riflettono, ormai, sempre più profondamente nelle sue occupazioni e impieghi.

Il Capitolo dei « Corsi per lavoratori », nella Dichiarazione XXII, riproduce la definizione, che ne dà la Legge del 21 giugno 1938-XVI n. 1380, inquadrando così nella Scuola questa originale espressione dell'ordine corporativo.

Agli « Insegnanti » è dedicato un Capitolo con una Dichiarazione, la XXIII, dove si accentua il carattere « professionale », oltre che rigorosamente scientifico, della loro

preparazione. I problemi relativi alla formazione di una classe docente sono molteplici; hanno carattere spirituale, scientifico, tecnico, organico, economico, sociale. Bisognerà risolverli elevandone il tono e la dignità morale e materiale. In un documento come questo, necessariamente sintetico, ci si doveva limitare ad una dichiarazione, che preludesse, senza comprometterle, a pratiche soluzioni.

Importante e innovatore il Capitolo degli « Esami », XXIV e XXV Dichiarazione. Promozioni, licenze e ammissioni vi sono precisate nei passaggi da una classe all'altra e da un ordine di Scuola all'altro. L'esame di ammissione caratterizza i passaggi fondamentali da un ordine inferiore a uno superiore; e sta a garantire il principio della selezione e della specifica preparazione. L'esame di licenza dall'ordine superiore rimane un esame di Stato, riformandosi, soltanto la composizione delle Commissioni, che secondo il sistema attuale non sono in grado di funzionare. Per quel che concerne le Scuole private l'esame di Stato, nella sua nuova maniera, poggia sull'azione disciplinatrice dell'Ente nazionale per l'istruzione media e superiore. Il Liceo classico conserva la possibilità di dare accesso a tutte le Facoltà universitarie meno quella di Magistero: ma per talune, tranne che per quelle di Lettere, Filosofia, Giurisprudenza, Scienze politiche, con un esame integrativo, che provi la specifica attitudine degli aspiranti. Lo stesso criterio, con maggiori o minori esclusioni e restrizioni, si applica agli accessi universitari dalle altre Scuole dell' « Ordine superiore ». Si avrà così, con il concorso d'una seria e rigorosa classe di docenti e esaminatori, un orientamento sempre più preciso dei giovani negli alti studi.

La funzione dell'Ente Nazionale per l'istruzione media e superiore, essenziale, come ho detto poc'anzi, alla nuova regola dell'esame di Stato, viene definita nel Capitolo, che gli è dedicato, XXVI Dichiarazione. Funzione di fondamentale importanza, che deve integrare nella superiore azione direttiva dello Stato fascista tutta la Scuola privata. A questa sono ancora riservati importanti cómpiti, purchè si svolgano in rigorosa unità di intenti con quelli della Scuola di Stato.

La Dichiarazione XXVII, sui « Libri di testo », mentre estende il principio del Libro di Stato a tutte le Scuole dell'ordine elementare, sottopone a preventivo controllo, in armonia con l'azione di bonifica libraria, nella Scuola più che altrove indispensabile, i testi delle Scuole dell'ordine medio e superiore.

Nella Dichiarazione XXVIII, sull' « Anno scolastico », si ha l'innovazione dei richiami di classi scolastiche a turni di lavoro, secondo un principio enunciato nella V Dichiarazione.

La clausola, che fissa in non più di 24 ore settimanali gli orari di studio ha importanza ai fini della limitazione dei programmi, da proporzionarsi secondo la III Dichiarazione alle effettive possibilità fisiche e intellettuali dei giovani.

La Dichiarazione XXIX, infine, che conchiude la « Carta », riconsacra nelle opere di assistenza scolastica l'intima, congeniale, univoca collaborazione tra Partito e Scuola.

Si rispecchia in questa « Carta », con chiarezza di contorni, la Scuola fascista, quale le profonde mutazioni politiche, culturali e sociali, determinate dalla Rivoluzione, vogliono che sia perchè possa adempiere ai suoi cómpiti nella vita reale del popolo italiano: vita di studi, di industrie, di traffici, di combattimenti, di invenzioni, di lavori. È, in gran parte, la « Carta » d'una Scuola futura, che pur prenderà nascita e alimento dall'intelligenza, dalla fede e dalla seria partecipazione, che contraddistinguono i quadri direttivi e insegnanti dell'attuale Scuola.

È a questi, che la riforma si affida, soprattutto; al loro spirito, che interpreti, secondo ragione e esperienza, la lettera delle leggi. Il che non è possibile, se non riguardando l'opera

da compiere nella prospettiva del tempo. A tal fine, si stabilisce un calendario della riforma, in due fasi: per l'anno XVIII (1939-40) andranno in applicazione la Legge sul Servizio Scolastico, le Leggi sulla Scuola materna, artigiana, del lavoro, professionale e tecnica, Scuole femminili e Scuole artistiche; per l'anno XIX (1940-41) andranno in applicazione le Leggi sulla Scuola media, sulle Scuole superiori, sull'ordinamento universitario, in specie per quello che attiene alle Facoltà e Istituti, che preparano all'insegnamento. Il lavoro di apprestamento di tutte queste leggi dev'essere iniziato subito, in modo che i programmi per ogni tipo di Scuola, possano essere pubblicati entro giugno dell'anno in corso.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale: BOTTAI.

IL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO, ASCOLTATA LA RELAZIONE DEL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE INTORNO ALLA SITUAZIONE DELLA SCUOLA NEL SUO COMPLESSO E NEI VARI SUOI ORDINI E GRADI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE E SUPERIORE, NE APPROVA LE CONSIDERAZIONI E LE CONCLUSIONI;

INDICA LE PROPRIE DIRETTIVE SULLA POSIZIONE DELLA SCUOLA NELLO STATO FASCISTA, SULLA SUA FUNZIONE, SUI SUOI FINI E SULLA SUA STRUTTURA, IN UNA SERIE DI 29 DICHIARAZIONI CHE COSTITUISCONO NEL LORO INSIEME LA « CARTA DELLA SCUOLA »;

AFFERMA CHE A TALE « CARTA » DOVRÀ RIGOROSAMENTE ATTENERSI L'OPERA DI CONCRETA LEGISLAZIONE NEL RIORDINAMENTO GRADUALE DI TUTTO IL SISTEMA DEI NOSTRI STUDI, DAGLI ELEMENTARI, AI MEDI, AGLI UNIVERSITARI, A COMINCIARE DALL'ANNO SCOLASTICO PROSSIMO, XVIII DEL REGIME.

NELL'ATTO DI PUBBLICARE QUESTO DOCUMENTO FONDAMENTALE, CHE NELL'UNITÀ DEL REGIME CONSACRA LA STRETTA COLLABORAZIONE TRA LA SCUOLA E LE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI DEL PARTITO, DEFINENDONE IL COMPITO POLITICO NELL'ALTA MISSIONE CIVILE DELL'ITALIA FASCISTA INTRAPRESA SOTTO LA GUIDA E IL MAGISTERO DEL DUCE;

IL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO TRIBUTA UN VIVO PLAUSO AL MINISTRO BOTTAI, CHE HA PREPARATO ED ELABORATO LA RIFORMA;

SALUTA LE GENERAZIONI STUDIOSE, CHE NELLE SCUOLE, NEGLI ATENEI, NEI RANGHI E NEI CAMPI DI ADDESTRAMENTO DELLA G. I. L. SI PREPARANO AI SUPREMI CIMENTI DEL LAVORO, DELLE ARMI, DELLA CULTURA, DELLA SCIENZA, DELLE ARTI;

E RIVOLGE A MAESTRI E DOCENTI DI OGNI DISCIPLINA E GRADO L'ATTESTAZIONE DELLA PROPRIA FIDUCIA NELLA FERVIDA COSCIENZA PROFESSIONALE E NELL'ASSOLUTA FEDE FASCISTA CON CUI ATTENDONO E ATTENDERANNO ALLA LORO OPERA EDUCATIVA: OPERA CHE, INQUADRATA IN MODO SEMPRE PIÙ SALDO E ORGANICO, AVRÀ UN PIÙ ALTO RICONOSCIMENTO.